



REGIONE CALABRIA
COMUNE DI DAVOLI

Prov. di Catanzaro

BANDO PUBBLICO

**L. N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ARTT. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.**

**FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- L' art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 1 del 11/01/2006, art. 9, c. 5;
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006;
- La circolare esplicativa allegata alla DGR n. 206/2006;
- Il D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO

- Che in esecuzione della propria determinazione n° 864 del 21/12/2023 a partire dal 29/12/2023 e fino al 01/03/2024 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2023, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI:

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1.1 Cittadinanza italiana;
- 1.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- 1.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in questo caso per gli stranieri occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno, ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii., oppure titolare di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, D. Lgs. n. 251/2007);
- 1.4 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione e **regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro**, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 1.5 Residenza anagrafica nel Comune di Davoli nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 1.6 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 1.7 Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 1.8 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a. titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabilità dell'alloggio;
- 1.9 Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dalla normativa vigente;
- 1.10 Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A:

- Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS.
- Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B:

- Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00.
 - Valore ISE non superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00.
 - Incidenza canone /valore ISE non inferiore al 24%.
- 1.11 Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione e con riferimento alla collocazione nella fascia B, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione valida rilasciata dall'INPS è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

- 1.12 Il contributo di che trattasi non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.M. 12 agosto 2020. Pertanto, non può essere presentata domanda di contributo ai sensi della L. n. 431/98 da parte di coloro che percepiscono il contributo per l'affitto all'interno del Reddito di Cittadinanza o Pensione, ovvero possono presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non hanno percepito detta tipologia di reddito.

- 1.13 Non sono efficaci :

- a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE:

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge

non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO:

- 3.1 Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi, presentata nell'anno 2023, risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità;
- 3.2 Il valore dei canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, è quello risultante dalle ricevute relative all'anno 2023, da consegnare insieme alla presentazione della domanda;
- 3.3 Per i nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una **autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa la fonte di sostentamento** (secondo l'allegato modello).

4 ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

- 4.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A

il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

FASCIA B

il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00;

- 4.2 Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si calcolano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

5 CANONE ANNUO DI LOCAZIONE:

- 5.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
- 5.2 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili;
Il contratto di fitto deve riferirsi all'anno 2023.

6 DECESSO

- 6.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978.
- 6.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7 MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente sul modello appositamente predisposto dal Comune di Davoli. Tale modulo potrà essere scaricato dal sito dell'Ente www.comune.davoli.cz.it.

La domanda di partecipazione al bando potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità:

- A mezzo pec: protocollo.davoli@asmepec.it;
- A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Davoli piazzale Municipio, 2 – 88060 Davoli;
- Presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'ente (Davoli Centro)

Le domande dovranno pervenire entro il 01/03/2024, a pena di esclusione.

L'amministrazione comunale non risponderà di eventuali disguidi postali.

Saranno escluse le domande pervenute dopo la data di scadenza del bando.

Le domande anche solo parzialmente incomplete o prive della documentazione richiesta o compilata su modelli diversi, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, occorre allegare la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione debitamente registrato;
- copia del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2023 (Mod. F24) , oppure documento attestante l'adesione alla cedolare secca;
- copia delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2023 controfirmate dal proprietario;
- Attestazione ISEE, in corso di validità, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- copia documento valido di riconoscimento;
- copia del permesso o carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- autocertificazione circa eventuale fonte di sostentamento per nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione.

8 PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE ELENCO

8.1 l'Ufficio comunale effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità e procederà alla formazione dell'elenco provvisorio secondo i criteri stabiliti dal presente bando. L'elenco provvisorio sarà affisso all' Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi e/o richieste di rettifica. Esaminati i ricorsi e le richieste di rettifica eventualmente pervenuti, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all' Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria entro il termine ultimo del 31/05/2024, per consentire la ripartizione dei contributi.

8.2 E' di competenza del Comune:

- predisporre e pubblicare il bando comunale;
 - procedere all' istruttoria delle domande presentate ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
 - approvare la graduatoria;
 - inviare alla Regione atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
 - procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
- In presenza di uno dei seguenti casi:
- a) somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;

- b) somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo;
- c) somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30%.
- d) il Comune, prima dell' erogazione del contributo, dovrà:
 - 1. verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
 - 2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF;
 - 3. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
 - 4. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo. La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

9 DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 9.1 Il contributo decorre dal 1° gennaio 2023 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal punto 1 (requisiti per l'accesso ai contributi);
- 9.2 l'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
- 9.3 Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente;
- 9.4 L'Amministrazione comunale, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta regionale stabilirà.

10 CONTROLLI E SANZIONI

- 10.1 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, procedendo al recupero delle intere somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali
- 10.2 Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l'elenco degli assegnatari del contributo.

11 TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'ufficio amministrativo del Comune, con utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

I dati di cui il Comune di Davoli entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Comune di Davoli.

12 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso il Comune Davoli – 0967/535674-5.

Davoli li, 21/12/2023

Il Responsabile del Procedimento
f.to Vittoria MARCHIO

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Giuseppina FERRUCCI